Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Martedì, 10 novembre 1925** — **Numero 261**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2149.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1890.

Assegnazione di L. 10,000,000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese riguardanti la M. V. S. N.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata l'assegnazione di L. 10,000,000 per spese diverse riguardanti la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Con decreti del Ministro per le finanze la somma stessa verrà ripartita ed inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1925-26.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 novembre 1925.

Atti del Governo, registro 242, *foglio* 45. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2150.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 1883.

Variazioni nei bilanci dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'economia nazionale per effetto del passaggio, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, di scuole industriali a carattere artistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3127;

Visto il Regio decreto 21 maggio 1924, n. 1200;

Considerato che fra le variazioni apportate con lo stesso R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200, ai bilanci dei Ministeri dell'istruzione pubblica e dell'economia nazionale — per effetto del passaggio al primo dei due Ministeri, delle scuole industriali a carattere artistico — non sono state comprese quelle riguardanti il concorso dello Stato al trattamento di riposo del personale delle scuole stesse ed il pagamento della indennità temporanea mensile di caro-viveri al personale medesimo, come da riserva inscritta nell'avvertenza apposta alla tabella annessa al decreto predetto;

Ritenuto che, in conseguenza degli accertamenti effettuati, si rende ora possibile disporre le variazioni di bilancio dipendenti dalla concessione della indennità di caro-viveri, mentre occorre fare ancora riserva per quelle relative al trattamento di riposo del personale predetto;

Tenuta presente la necessità di far luogo a talune altre variazioni di bilancio, delle quali non fu potuto tener conto nel Regio decreto 21 maggio 1924, n. 1200, più volte citato;

Viste le leggi 11 giugno 1925, n. 868 e 24 maggio 1925, n. 728;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per l'economia nazionale e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale e dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1925-26 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Gli oneri relativi al pagamento delle quote di interessi sui mutui concessi per la costruzione e l'adattamento dell'edificio della Regia scuola professionale in Anagni, dell'edificio per la Regia scuola di disegno professionale in Cascina, e dell'edificio per il Regio istituto d'arte industriale in Firenze, per il secondo semestre dell'esercizio 1924-25, rimangono a carico del Ministero dell'economia nazionale.

Dovranno invece essere corrisposte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, le spese per indennità di caro-viveri spettanti, pel secondo semestre del 1924-25, al personale delle Regie scuole per industrie artistiche di cui al Regio decreto 21 maggio 1924, n. 1200.

Art. 3.

Il contributo di L. 10,900 dovuto, per il secondo semestre dell'esercizio 1924-25, al Regio museo artistico industriale di Roma sarà corrisposto dal Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1925.

Atti del Governo, registro 242, *foglio* 38. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale ed a quello del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1925-26.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

In diminuzione:

Cap. n. 148. - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento di Istituti e di scuole industriali; sussidi per arredamenti ed impianti; concorsi per viaggi di istruzione di insegnanti e di alunni; mostre didattiche; premi ad alunni, medaglie di merito; sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere e ad altre istituzioni di educazione tecnica industriale . . . . . L. (a) 21,800 —

Cap. n. 153. - Indennità temporanea mensile al personale delle scuole industriali e commerciali. (Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . . . » (b) 440,000 —

Cap. n. 191. - Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro delle Regie Scuole industriali e delle Regie Stazioni sperimentali, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine. (Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896 e Regio decreto 31 ottobre 1923, numero 2523) . . . . » (c) 14,779.52

Totale delle diminuzioni . . . L. 476,579.52

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 95. - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli Istituti e Scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero della pubblica istruzione in adempimento del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3127; sussidi per arredamenti ed impianti; concorsi per viaggi di istruzione di insegnanti e di alunni; mostre didattiche; premi ad alunni, medaglie di merito; sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere e ad altre istituzioni di educazione tecnica-industriale con finalità prevalentemente artistica . . . . L. (a) 21,800 —

Cap. n. 133 (modificata la denominazione). - Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo e al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, dei decreti Reali 20 luglio 1919, n. 1232; 3 giugno 1920, n. 737; 5 aprile 1923, n. 853; 11 novembre 1923, n. 2395; 31 dicembre 1923, n. 3127, e 21 maggio 1924, n. 1200 . . . . » (b) 440,000 —

Cap. n. 165 (modificata la denominazione). - Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti di credito per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro di Regie scuole industriali trasferite al Ministero della pubblica istruzione in adempimento del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3127 o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine. (Decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896 e art. 11 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523) . . . . » (c) 14,779.52

Totale degli aumenti . . . L. 476,579.52

(*a*) Variazioni in dipendenza dell'aumento da L 39,853.50 a lire 61,653.50 del contributo ordinario dello Stato a favore del Regio museo artistico industriale di Roma.

(*b*) Variazioni per il pagamento della indennità di caro-viveri al personale delle scuole professionali trasferite alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica, giusta la tabella *A* allegata al R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200. (Veggasi avvertenza al decreto stesso).

(*c*) Variazioni costituite dalle quote di interessi per mutui sottoindicati:

Comune di Anagni - Mutuo di L. 150,000 per adattamento dell'edificio della Regia scuola professionale femminile	L. 3,904.44
Comune di Cascina - Mutuo di L. 113,000 per la costruzione dell'edificio della Regia scuola di disegno professionale	» 2,772.71
Comune di Cascina - Mutuo di L. 150,000 per il completamento dell'edificio della Regia scuola di disegno professionale	» 3,677.34
Comune di Firenze - Mutuo di L. 170,000 per il completamento dei lavori di adattamento della nuova sede del Regio istituto d'arte industriale	» 4,425.03
Totale . .	L. 14,779.52

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2151.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1882.

Ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 23 ottobre 1922, n. 1517; 31 gennaio 1924, n. 198, e 8 agosto 1924, n. 1265, concernenti la ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1 e 2 del Nostro decreto 5 marzo 1914, n. 212, sono modificati nel modo seguente:

« Art. 1. — Il Ministero delle colonie è ripartito nei seguenti uffici centrali:

1° Direzione generale degli affari politici ed amministrativi;

2° Direzione generale degli affari economici e finanziari;

3° Agenzia generale delle Colonie;

4° Ragioneria ».

« Art. 2. — Fanno pure parte integrante del detto Ministero:

l'Ufficio del personale, alla diretta dipendenza del Ministro;

l'Ufficio stampa e l'Ufficio cifra alla diretta dipendenza del Gabinetto del Ministro ».

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 37. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2152.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 ottobre 1925, n. 1885.

23ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 17 ottobre 1925, sul decreto che autorizza una 23ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Per assecondare l'opera del Consorzio per le scuole di avviamento professionale in Venezia, il Governo di Vostra Maestà ha deliberato di concedere a quell'Ente un contributo di L 150,000, prelevando la somma dal fondo di riserva per le spese impreviste. A tale prelevamento, ed alla inscrizione del fondo nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, per il corrente esercizio, provvede il decreto che il riferente si onora di rassegnare alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5,330,908, rimane disponibile la somma di L. 9,669,092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 23ª prelevazione nella somma di L. 150,000 da portare in aumento allo stanziamento del capitolo n. 148: « Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento di istituti e di scuole industriali, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio anzidetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 40. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2153.

REGIO DECRETO 7 agosto 1925, n. 1865.

Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Chieti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *a*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Viste le deliberazioni 2 giugno e 2 luglio 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Chieti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Chieti è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati in conformità della seguente tariffa:

1° per le copie di deliberazioni ed altri atti della Camera e di documenti depositati nei suoi uffici, per ogni facciata, L. 3;

2° per ogni certificato, sia in carta bollata, sia in carta libera rilasciato in base agli atti esistenti presso la Camera, L. 4;

3° come sopra, rilasciato in base ad informazioni assunte, L. 5;

4° se la relazione eccede le due facciate, per ogni facciata in eccedenza, L. 1;

5° per ogni duplicato di certificato chiesto contemporaneamente al certificato originale, L. 2;

6° per ogni autenticazione di firma, L. 1;

7° per ogni firma se l'autenticazione è collettiva, L. 0.50;

8° per la visione di un atto e di un documento di data non anteriore ad anni quattro, L. 2;

9° come sopra di data anteriore ad anni quattro, L. 3;

10° per ogni certificato d'idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale od altre funzioni pubbliche, L. 5.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla predetta Camera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 20. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione dei diritti sugli atti e sui certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Chieti.

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Chieti rilascia, su competente carta da bollo, ai sensi del vigente testo unico della legge sul bollo, certificati, copie ed estratti in base ad atti di ufficio ed in base a quanto risulta dai suoi registri o dal proprio archivio, percependo i diritti stabiliti nella tariffa approvata con R. decreto 7 agosto 1925, n. 1865.

Art. 2.

Le copie e gli estratti degli atti della Camera, dei documenti di cui essi sono corredati ed in genere delle carte che sono depositate in archivio, vengono autenticate dal segretario o dal sostituto e vistati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 3.

Le domande per il rilascio di certificati, estratti e copie di atti devono essere presentate per iscritto alla segreteria della Camera.

Alle domande verrà dato corso per ordine di presentazione, ed i certificati ed atti richiesti, salva la necessità di ricerche d'ufficio, saranno rilasciati, di regola, entro il termine di una settimana dalla richiesta.

Art. 4.

Al momento della produzione della richiesta, gli interessati dovranno pagare alla Camera, salve sempre le esenzioni previste dalle leggi speciali, i diritti fissi segnati dalla tariffa e che si riferiscono solamente alla redazione dell'atto, restando a carico degli interessati stessi le spese cui abbia ad incorrere materialmente la Camera per carta bollata, per spedizioni e simili.

Art. 5.

Il versamento degli importi dei diritti applicati sarà comprovato dall'apposizione di marche amministrative, di corrispondente valore, che saranno annullate dal bollo d'ufficio.

Art. 6.

Le marche amministrative sono stampate a cura della Camera e consegnate al tesoriere camerale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal presidente, dal segretario della Camera e dal tesoriere.

Copia della relativa fattura sarà allegata al verbale di consegna.

Art. 7.

Il prelevamento delle marche verrà fatto mediante appositi buoni firmati dal segretario; trimestralmente sarà fatto il versamento degli importi riscossi al tesoriere, che rilascerà regolare quietanza.

Art. 8.

Non si darà visione nè copia, sia dei comunicati governativi, sia degli atti e deliberazioni riguardanti il patrimonio od inerenti all'interesse esclusivo della Camera, a meno che non ne venga fatta richiesta dall'autorità amministrativa o giudiziaria o non ne sia dato speciale ordine dal presidente della Camera o da chi ne fa le veci.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2154.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1925, n. 1824.

Erezione in Ente morale dell'Associazione generale napoletana di pubblica beneficenza.

N. 1824. R. decreto 1° ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione generale napoletana di pubblica beneficenza, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1925.

Numero di pubblicazione 2155.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1862.

Istituzione di un posto di console giudice presso il Regio consolato generale a Shanghai.

N. 1862. R. decreto 15 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, presso il Regio consolato generale in Shanghai viene istituito un posto di console giudice con l'annuo assegno di L. 20,000.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1925.

Numero di pubblicazione 2156.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 1870.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia elettrica Torino-Rivoli.

N. 1870. R. decreto 8 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia elettrica Torino-Rivoli.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1925.

Numero di pubblicazione 2157.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 1871.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Padova-Piazzola.

N. 1871. R. decreto 8 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Ferrovia Padova-Piazzola.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1925.

Numero di pubblicazione 2158.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 1872.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Funicolare e tramvie elettriche di Bergamo.

N. 1872. R. decreto 8 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Funicolare e tramvie elettriche di Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1925.

Numero di pubblicazione 2159.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1925, n. 1884.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto autonomo per le case popolari delle industrie tessili, in Gorizia.

N. 1884. R. decreto 1° ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto autonomo per le case popolari delle industrie tessili, con sede in Gorizia, viene riconosciuto come corpo morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1925.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1925.

Revoca della nomina ad agenti di cambio in soprannumero presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, n. 4084, col quale vennero nominati, fra gli altri, agenti di cambio in soprannumero i signori: Bianchi Adolfo, Ermolli Pietro e Prandoni Emilio;

Considerato che i suddetti agenti di cambio in soprannumero non hanno prestato la necessaria cauzione nel termine di tempo prescritto dall'art. 9 del sopracitato R. decreto 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il R. decreto 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocata la nomina ad agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Milano dei signori Bianchi dott. Adolfo, Ermolli Pietro e Prandoni ing. Emilio.

Roma, addì 29 ottobre 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1925.

Nomina del Commissario straordinario della Cassa di risparmio di Legnago.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti la legge 15 luglio 1888, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse di risparmio e il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduta la lettera in data 19 ottobre 1925 diretta al Prefetto di Verona con la quale il Consiglio di amministrazione della Cassa di Legnago rassegna le proprie dimissioni;

Veduti gli atti della ispezione eseguita al predetto Istituto nel marzo corrente anno;

Ritenuta la necessità di provvedere di urgenza alla gestione temporanea dell'Istituto sino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il sig. dott. comm. Vita Alfredo, capo divisione del Ministero dell'economia nazionale, è nominato Commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa di risparmio di Legnago.

Roma, addì 7 novembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1925.

Indennità da corrispondere al personale tecnico delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1172;

Visto l'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la tabella *C* annessa al R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221;

Ritenuto che le indennità di cui alla citata tabella hanno carattere di rimborso di spesa;

Determina:

Articolo unico.

Alla tabella *C* allegata al R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221, è sostituita, con effetto dal 1° ottobre 1925, quella annessa al presente decreto, il quale sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1925.

Il Ministro: VOLPI.

Tabella annessa al decreto Ministeriale 26 agosto 1925, n. 4949.

Tabella delle indennità ed assegni speciali al personale tecnico ed elettrotecnico delle imposte di fabbricazione per i servizi di suo istituto.

Numero	OGGETTO	Rimborso ed assegni speciali	GRADI 8° e 9°	GRADI 10° e 11°	GRADI 12°	Sopradiaria per servizi speciali
1	Indennità di viaggio per gite di servizio con percorrenza fra andata e ritorno, di oltre 2 km. (Nota n. 1 a 3).	Rimborso di spese per mezzi pubblici di trasporto esistenti, od in mancanza totale o parziale di essi, indennità di L. 0.75 ogni km. pel tratto non servito da tali mezzi				
2	Indennità per servizi saltuari (cioè prestati alternativamente in una o più fabbriche, opifici, officine, cabine, magazzini, ecc.) che richiedano una percorrenza tra andata e ritorno di oltre 6 km.					
	A — Quando il ritorno avvenga nella stessa giornata della partenza:					
	a) per durata del servizio non inferiore alle 3 ore ma non superiore alle 5		5	4	3	—
	b) per durata del servizio superiore alle 5 ore . .		12	10	8	—
	B — Quando il ritorno debba avvenire in giorno diverso:					
	c) se l'impiegato sia costretto a pernottare; indennità complessiva per ogni giorno di assenza . . . . (Nota n. 4).		30	25	22	—
3	Indennità per servizi permanenti (cioè prestati continuamente in una stessa fabbrica, ecc. con orario prestabilito): Da corrispondere nella misura dei 2/3 per i casi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) del n. 2 subordinatamente alle condizioni di percorrenza di cui al n. 2 e nella misura di 1/3 senza riguardo alla percorrenza, semprechè il servizio non sia inferiore alle 8 ore e nel medesimo non si verifichino interruzioni che consentano il ritorno in sede per permanervi almeno un'ora nell'intervallo. Da corrispondere nell'intera misura per il caso di cui alla precedente lettera *c*) del n. 2. (Note n. 1 e 2).					
4	Indennità suppletiva per ciascuna ora di effettivo servizio notturno (escluso il tempo impiegato nel viaggio): *a*) prestato prima della mezzanotte . . . . L. 1 — *b*) prestato dopo la mezzanotte . . . . » 1.50 (Nota n. 5)					
5	Servizio permanente prestato presso le fabbriche di polveri piriche od altri prodotti esplodenti . . . (Nota n. 6)					da L. 1 a L. 3
6	Servizio permanente in località disagiate o malariche. (Nota n. 6)					Id.
7	Temporanea destinazione in località diversa da quella di ordinaria residenza, ma compresa nella circoscrizione dell'ufficio tecnico presso cui l'impiegato è addetto.	Pel primo mese indennità stabilita dalla lettera *c*) del n. 2 della presente tabella, pel periodo successivo da determinarsi dal Ministero.				
8	Servizio presso le officine meccaniche di Milano e di Napoli e presso il Laboratorio elettrotecnico centrale. N. B. — Un maggiore compenso mensile di L. 50 oltre allo assegno sopra indicato è corrisposto a chi sia incaricato delle funzioni di capo officina.		100	90 mensili	90	—

Annotazioni.

1. La percorrenza si calcola dalla sede dell'ufficio, qualora esista nel Comune, od in mancanza, o trattandosi di frazioni, dall'abitazione dell'impiegato.

2. Il rimborso delle spese di viaggio si calcola prendendo per base il mezzo di trasporto più diretto ed economico che porti od avvicini alla località dove il servizio deve essere compiuto, in ragione di un biglietto di 2ª classe sulle ferrovie, piroscafi e tramvie, eccetto che si tratti di ferrovie economiche, piroscafi o tramvie, provveduti di sole due classi, ovvero di missioni fuori della circoscrizione dell'ufficio per i funzionari dell'8º grado, nei quali casi è rimborsato il prezzo di un biglietto di prima classe. Nel computo del percorso, agli effetti della indennità chilometrica, si trascurano le frazioni di 500 metri o meno, calcolando un chilometro i percorsi superiori ai 500 metri.

3. Anche quando siano disponibili mezzi pubblici di trasporto può essere ammesso, se i bisogni di servizio lo consigliano, che i funzionari si avvalgano di mezzi di trasporto propri, fermo il diritto al rimborso delle spese calcolate a norma della prima parte della nota n. 2.

4. Per il giorno della partenza, se questa avviene nelle ore pomeridiane l'indennità è ridotta a 2 terzi. Per il giorno del ritorno, se questo si verifica nelle ore antimeridiane, l'indennità è ridotta ad un terzo, e se nelle ore pomeridiane alla metà.

5. Agli effetti della indennità suppletiva per servizio di notte, sono da considerarsi ore di notte quelle dalle 19 alle 5 nei mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 nei mesi da ottobre a marzo. Nel computo delle ore agli effetti della indennità suppletiva si trascurano le frazioni di mezz'ora o meno, calcolando un'ora la durata superiore alla mezza.

6. Le sopra-diarie entro i limiti da L. 1 a L. 3 per i servizi presso le fabbriche di polveri piriche od altri prodotti esplodenti, e quelle per i servizi permanenti in località disagiate o malariche, sono stabilite dal Ministero.

Il Ministro: VOLPI.

Allegato alla tabella annessa al decreto Ministeriale 26 agosto 1925, n. 4940.

Tabella delle indennità per servizi straordinari prestati dal personale tecnico ed elettrotecnico delle imposte di fabbricazione nell'interesse di terzi.

Servizio presso gli stabilimenti sottoposti alla vigilanza permanente prestato oltre l'orario normale.

In ore di giorno		In ore di notte
fino a 2 ore	per ogni ora successiva	Assegno supplementare per ogni ora
1	2	3
7.20	2.70	1.35

Servizio prestato nell'interesse esclusivo di terzi.

Con percorrenza fra andata e ritorno non eccedente 6 chilometri		Con percorrenza fra andata e ritorno oltre 6 chilometri		In ore di notte
fino a 2 ore	per ogni ora successiva	fino a 2 ore	per ogni ora successiva	Assegno supplementare per ogni ora
4	5	6	7	8
4.50	1.80	9 —	3.60	1 —

Compenso massimo per ogni giornata (dalle ore 0 alle 24) per servizi straordinari compiuti da ciascun funzionario.

In giorni feriali esclusi i servizi che richiedano una percorrenza fra andata e ritorno di oltre 6 chilometri.	In giorni festivi o per servizi che richiedano una percorrenza fra andata e ritorno di oltre 6 chilometri.
9	10
20	30

Annotazioni.

1. Per i servizi in giorni festivi sono dovute le indennità suddette aumentate del 50 per cento. A tale effetto i servizi festivi compiuti entro il limite di percorrenza fra andata e ritorno di 6 chilometri sono considerati come compiuti oltre l'orario normale.

2. Per i servizi di cui alle colonne nn. 4 e 6 l'indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre due ore e sia compiuto nell'orario d'ufficio.

3. Per i servizi con pernottazione che richiedano una percorrenza fra andata e ritorno di oltre 6 chilometri è dovuto un assegno supplementare per ogni pernottazione nella misura di L. 12.

4. Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre, e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

5. Per i servizi che richiedano una percorrenza fra andata e ritorno di oltre 6 chilometri, si considerano come ore di servizio, agli effetti delle indennità, anche quelle impiegate nel viaggio.

6. Quando uno stesso impiegato compie, nel medesimo giorno, operazioni fuori orario ed operazioni che richiedano una percorrenza fra andata e ritorno di oltre 6 chilometri, ovvero operazioni in parte di giorno ed in parte di notte, la somma massima che detto funzionario potrà percepire sarà quella stabilita rispettivamente per servizi che richiedano una percorrenza fra andata e ritorno di oltre 6 chilometri o per servizi eseguiti di notte.

7. Per i servizi continuativi i compensi sono di volta in volta stabiliti dal Ministero.

8. Per i servizi compiuti in uno stesso giorno, parte nell'interesse dell'Amministrazione e parte nell'interesse di terzi o per conto di terzi, sarà dovuto un solo compenso, e precisamente quello più favorevole all'impiegato.

9. Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

10. Nel computo delle ore va compreso il tempo in cui le operazioni rimangono sospese pel riposo ordinario accordato agli operai dello stabilimento e per altre cause attribuibili all'esercente; si deduce però il tempo dell'ordinario riposo di cui sopra, quando lo stabilimento si trovi unito all'abitato a mezzo di tramvie ed il tempo stesso non sia inferiore a due ore.

11. Oltre alle indennità sopra indicate, i privati sono tenuti a corrispondere l'ammontare delle spese di viaggio nella misura stabilita dal presente decreto, qualora non provvedano essi stessi al trasporto del funzionario con mezzi propri.

12. Nel caso di cui alle colonne nn. 1, 2 e 3, il servizio prestato nell'interesse dell'Amministrazione e dei terzi, non può eccedere complessivamente le ore 10.

NB. — Qualora i compensi calcolati in base al presente allegato risultassero nel complesso inferiori a quelli che spetterebbero invece al personale se calcolati in base alla tabella delle indennità a carico dell'Amministrazione, saranno i privati tenuti a corrisponderli nella misura risultante dalla tabella medesima.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data della ricevuta: 14 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: avv. Alessandro Ruggeri fu Antonio, per conto del rev. Capitolo Metropolitano di Ferrara — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 45, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 283 — Data della ricevuta: 5 giugno 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: notar Borghesan Antonio, per conto della minore Saracino Vanda — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Ammontare della rendita: L. 145, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 165 — Data della ricevuta: 19 gennaio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza

di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Poli Eugenia — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 700, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data della ricevuta: 21 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta: Campagna Luigi fu Ascenzo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 95, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1925

Ai termini dell'art. [illegible] del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 17 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

(3ª *pubblicazione*).

E' stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1925, di L. 260 relativa alla rendita n. 036,249 di L. 520, consolidato 5 per cento, a favore di Alfieri Onorina di Vittorio, nubile

In analogia al disposto dell'art 485 del regolamento per la contabilità dello Stato si fa noto che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante quietanza della titolare predetta

Roma, 20 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 232

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 7 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	102 03	Belgio	114 75
Londra	122 56	Olanda	10 20
Svizzera	486 79	Pesos oro (argentino)	23 85
Spagna	362 20	Pesos carta (argent.)	10 55
Berlino	6 0175	New-York	25 293
Vienna (Shilling)	3 56	Russia	130 564
Praga	74 875	Belgrado	44 85
Dollaro canadese	25 295	Budapest	0 0355
Romania	11 75	Oro	488 04

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3 50 % netto (1906)	73 45
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 325
	5 00 % netto	91 70
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	67 95

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore direttore della Scuola ostetrica di Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 1° marzo 1925, n. 276, relativo alla istituzione della Scuola ostetrica di Aquila;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 838, che approva il regolamento speciale per le scuole di ostetricia;

Visti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

Vista la deliberazione della Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Napoli;

Decreta:

E' aperto il concorso al posto di professore direttore della Scuola ostetrica di Aquila.

Coloro che intendono parteciparvi devono far pervenire domanda a questo Ministero in carta bollata da L. 3, entro il giorno 15 dicembre 1925.

Alla domanda dovranno unire:

1° atto di nascita;

2° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4° certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento o pubblicazione che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

7° la quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100, prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1346.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4, debbono essere inoltre di data non anteriore di 3 mesi a quella della scadenza del concorso. L'aspirante che comunque appartenga all'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione alla quale appartiene, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in 5 copie. Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito dalla scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Alla domanda deve essere inoltre allegato un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviati per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte seconda, dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Al posto messo a concorso è annesso l'annuo stipendio di L. 16,000, a carico del bilancio della Scuola ostetrica di Aquila.

Roma, addì 9 novembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

Bando per concorsi generali a cattedre di Regi istituti medi di istruzione per esami di abilitazione all'insegnamento medio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 4 settembre 1924, n. 1533;

Decreta:

§ 1.

Sono aperti i seguenti concorsi generali per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado:

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
1. Materie letterarie nelle scuole complementari.	Scuola complementare: Lingua italiana, storia e geografia.	40
2. Materie letterarie negli istituti medi inferiori.	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	40
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	30
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	30
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	100
3. Materie letterarie nel ginnasio superiore.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	10
4. Lettere classiche nel liceo.	Liceo: Lettere greche e latine.	60
5. Lettere italiane e storia negli istituti medi superiori.	a) Istituto tecnico (corso superiore): Lettere italiane e storia.	—
	b) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	—
		—
6. Lettere italiane e latine e storia negli istituti medi superiori.	a) Liceo: Lettere italiane e latine.	10
	b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine.	5
	c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	—
	d) Liceo femminile: Lingua e letteratura italiana e latina.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	15
7. Materie scientifiche negli istituti medi inferiori.	a) Scuola complementare: Matematica, scienze naturali e computisteria.	—
	b) Ginnasio isolato: Matematica.	—
	c) Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.	—
		—
8. Matematica e fisica.	a) Liceo: Matematica e fisica.	10
	b) Istituto tecnico: Matematica e fisica.	5
	c) Liceo scientifico: Matematica e fisica.	5
	d) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	10
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	30

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
9. Scienze naturali e chimica.	a) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia.	2
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Scienze naturali e geografia.	2
	c) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	—
	d) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	4
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		8
10. Chimica.	Istituto tecnico: Chimica.	—
11. Filosofia, storia e pedagogia.	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.	8
	b) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	3
	c) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.	4
	d) Liceo femminile: Storia e geografia, filosofia, diritto ed economia politica.	—
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		15
12. a) Lingua e letteratura francese.	a) Scuola complementare: Lingua francese.	18
	b) Ginnasio: Lingua francese.	20
	c) Istituto tecnico: Lingua francese.	4
	d) Istituto magistrale: Lingua francese.	2
	e) Liceo scientifico: Lingua e letteratura francese.	1
	f) Liceo femminile: Lingua francese	—
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		45

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
12. b) Lingua e letteratura inglese.	a) Scuola complementare: Lingua inglese.	20
	b) Ginnasio: Lingua inglese.	40
	c) Istituto tecnico: Lingua inglese.	30
	d) Istituto magistrale: Lingua inglese.	8
	e) Liceo scientifico: Lingua e letteratura inglese.	2
	f) Liceo femminile: Lingua inglese.	—
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		100
12. c) Lingua e letteratura tedesca.	a) Scuola complementare: Lingua tedesca.	3
	b) Ginnasio: Lingua tedesca.	12
	c) Istituto tecnico: Lingua tedesca.	28
	d) Istituto magistrale: Lingua tedesca.	2
	e) Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca.	15
	f) Liceo femminile: Lingua tedesca.	—
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		60
12. d) Lingua e letteratura spagnuola.	a) Scuola complementare: Lingua spagnuola.	3
	b) Ginnasio: Lingua spagnuola.	3
	c) Istituto tecnico: Lingua spagnuola.	—
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		6
12. e) Serbo-croato.	a) Istituto tecnico: serbo-croato.	—
	b) Istituto magistrale: serbo-croato.	1
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		1
12. f) Sloveno.	a) Istituto tecnico: sloveno.	1
	b) Istituto magistrale: sloveno.	2
	c) Scuola complementare: sloveno.	—
	d) Ginnasio: sloveno.	1
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		4

CONCORSI	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
12. *g*) Greco moderno.	Scuola complementare: greco moderno.	1
13. Disegno.	*a*) Scuola complementare: Disegno.	—
	b) Istituto tecnico: Disegno.	—
	c) Istituto mag.: Disegno.	—
	d) Liceo scientifico: Disegno.	—
	e) Liceo femminile: Disegno.	—
		—
14. Computisteria e ragioneria.	Istituto tecnico: Computisteria e ragioneria.	20
15. Materie giuridiche ed economiche.	*a*) Istituto tecnico: Istituzioni di diritto.	3
	b) Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	2
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	5
16. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.	—
17. Costruzioni e topografia.	*a*) Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni.	—
	b) Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	—
18. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	4
19. Maestra giardiniera.	Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	—

I concorsi di cui al precedente paragrafo (ad eccezione di quelli indicati nei numeri 5, 7, 10, 13, 16, 17, 19 dell'elenco del suddetto paragrafo e cioè: di lettere italiane e storia negli istituti medi superiori; materie scientifiche negli istituti medi inferiori; chimica; disegno; agraria; costruzioni e topografia; maestra giardiniera) hanno il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti discipline, nei casi in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione per l'insegnamento delle discipline stesse.

I concorsi di cui ai numeri 5, 7, 10, 13, 16, 17 e 19, dell'elenco del precedente paragrafo hanno il solo scopo di cui alla precedente lettera *b*) e cioè di conferire l'abilitazione all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline sopra menzionati a tutti i concorrenti che risultassero idonei.

La tabella *A* annessa al presente bando indica nella seconda colonna per ognuno dei concorsi i titoli d'ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento.

Nella stessa tabella sono indicati (3ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*), e sono determinati (4ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

§ 3.

Le persone provviste dei titoli di categoria *b* di cui al precedente paragrafo e alla tabella *A* (2ª colonna, lettera *b*) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e di conseguire la nomina in ruolo in una delle cattedre nei Regi istituti medi indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al § 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio.

§ 4.

Le tasse di ammissione sono le seguenti:

a) per i concorrenti che sono provvisti di uno dei titoli indicati nella 2ª colonna, categoria *a*) (titoli che hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A* annessa al presente bando: tassa di L. 50;

b) per i concorrenti che siano provvisti di uno dei titoli indicati nella 2ª colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abiitazione) della tabella *A* annessa al presente bando, e che partecipano ai concorsi col doppio fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio e di conseguire la nomina in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate nel § 1 del presente bando: tassa di L. 250 (L. 200 per il primo fine; L. 50 per il secondo);

c) per i concorrenti che siano provvisti di uno dei titoli di cui alla precedente lettera *b*), che partecipano ai concorsi col solo fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio: tassa di L. 200, più uno speciale contributo di L. 50.

§ 5.

Le tasse indicate nel precedente paragrafo si pagano all'Erario a mezzo di vaglia postale indirizzato al Procuratore del registro di Roma. Si dovrà applicare sul vaglia stesso la marca da bollo per la quietanza.

§ 6.

Ai concorsi sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione del concorso per l'abilitazione a maestra giardiniera negli Istituti magistrali, che è riservato alle donne.

§ 7.

Non sono ammesse le persone che alla data del presente bando abbiano meno di 18 anni di età o che abbiano superato l'età di 45 anni; fatta eccezione delle seguenti categorie di persone che sono ammesse senza il limite massimo di età:

a) insegnanti governativi di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di scuole governative, in attesa di nomina in ruolo;

b) insegnanti di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che hanno determinato il provvedimento di revoca) o sia stata soppressa;

c) insegnanti e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex insegnanti di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite dei 45 anni;

§ 8.

Coloro che a mente dell'art. 3 di questo bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi ai soli effetti del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio saranno ammessi senza il limite massimo di età indicato nel precedente paragrafo.

§ 9.

Le domande di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 14, debbono indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, nome, paternità, il gruppo del concorso a cui i candidati chiedono di partecipare, dimora dei candidati e luogo ove essi intendono che sia fatta loro ogni comunicazione relativa al concorso e siano loro restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Fino a che non avvenga tale restituzione i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione Generale istruzione media, Ufficio concorsi), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nei paragrafi 10 e 11) i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'Ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'Ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dal Sindaco del comune dove il candidato ha il suo domicilio e la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma del Sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante, con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei lavori di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal Sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata da Prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato ale disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* (colonna 2ª) annessa al presente bando. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1922, n. 1573, e del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

h) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'Istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore,

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

m) prova del pagamento delle tasse e del contributo, come è prescritto, a seconda dei casi, nei precedenti paragrafi 4 e 5.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non inferiore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Le tasse e il contributo di ammissione di cui alla lettera *m*) saranno rimborsate soltanto nel casi che i corrispondenti concorsi siano revocati e non abbiano più luogo.

§ 10.

Coloro che intendono partecipare a più d'uno dei conconcorsi indicati nella 1ª colonna dell'elenco di cui al § 1, debbono presentare altrettante domande, una sola delle quali deve essere locumentata in modo completo; a ciascuna delle altre debbono essere allegati i certificati di cui alle lettere *g*) ed *h*), il cenno e l'elenco di cui alle lettere *i*) ed *l*) e il documento di cui alla lettera *m*) del precedente paragrafo.

§ 11.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del paragrafo 3 del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e i concorrenti ai concorsi aventi semplice valore abilitante (nn. 5, 7, 10, 13, 16, 17, 19 dell'elenco del paragrafo 1) debbono indicare nella domanda:

a) il nome e cognome dei propri genitori;

b) il luogo di nascita e di residenza propria e della famiglia;

c) il concorso a cui chiedono l'ammissione; e debbono unirvi il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica) e i documenti da cui risulti il pagamento della tassa e del contributo, come è prescritto nel paragrafo 4, lettera *c*).

§ 12.

Ai documenti elencati nei paragrafi precedenti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e le pitture presentati ai cncorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 13.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui al paragrafo 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendono giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 7/10), debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione Generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Le vedove di guerra che intendano valersi del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

§ 14.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 3 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione media, Ufficio concorsi) non oltre il 15 gennaio 1926.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo d'arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 15.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *B*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazioni di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nella annessa tabella *B*, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

§ 16.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

I titoli sono valutati per ogni concorrente prima delle prove orali limitatamente a quelli fra i concorrenti che sono ammessi alle prove stesse.

Il servizio d'insegnamento è computabile tra i titoli soltanto se prestato come professore di ruolo in istituti regi o pareggiati. Il servizio militare prestato durante la guerra è considerato tra i titoli ed è valutato dalla Commissione in base ai documenti militari; se sia preceduto o seguito da almeno un anno di servizio scolastico, è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni d'insegnamento che lo precedettero o seguirono.

Le publicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo ed il servizio non lodevole, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi del concorso come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 17.

Le prove d'esame sono:

a) una prova scritta, pei concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), 15, 18 e 19 di cui all'elenco del § 1;

b) una prova grafica per i concorsi di cui ai numeri 13 e 17;

c) una prova orale, oltre che nei concorsi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), in tutti gli altri concorsi.

Per lo svolgimento della prova scritta o grafica è assegnato ai concorrenti il termine massimo di cinque ore dalla dettatura del tema.

La prova orale comprenderà due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione in modo uniforme per tutti i concorrenti e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consisterà in un colloquio della durata di non meno di 30 e non più di 45 minuti su non più di tre tesi estratte a sorte in una serie di venti tesi. Nel concorso di disegno n. 13 dell'elenco del § 1) il colloquio è sostituito da interrogazioni dirette ad accertare la cultura generale del candidato. Il secondo esperimento consisterà in una lezione contenuta nei limiti delle cattedre messe a concorso e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritto o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 18.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi per i concorsi generali e speciali a cattedre di Regi Istituti Medi di istruzione e per l'abilitazione all'insegnamento professionale dell'insegnamento medio, emanati con R. decreto 18 gennaio 1925, n. 175.

§ 19.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso dall'annessa tabella *B*.

Le prove orali di tutti i concorsi avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Nella predetta tabella *B* sono altresì indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche od orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I concorrenti ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni direttamente o mediante comunicazione fatta sul Bollettino ufficiale.

E' pertanto nell'interesse dei concorrenti di seguire la pubblicazione del Bollettino.

§ 20.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal Sindaco del Comune di residenza o da un regio notaio. La firma del Sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal Presidente del Tribunale.

§ 21.

Per ogni concorso saranno formate due graduatorie, la prima di vincitori, la seconda di idonei.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito e in numero eguale a quello complessivo delle cattedre messe a concorso, indicato per ogni concorso nell'elenco di cui al § 1 del presente bando, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 7/10.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi per ordine di merito, tutti i concorrenti provvisti dei titoli di ammissione di categoria *b*) di cui alla 2ª colonna della tabella *A* annessa al presente bando (titoli sprovvisti di valore pieno d'abilitazione per le discipline messe a concorso), purchè conseguano la votazione complessiva non inferiore a 6/10.

I concorrenti con titoli di ammissione di categoria *b*) che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori non saranno compresi una seconda volta, all'effetto del conseguimento del diploma d'abilitazione, in quella degli idonei.

I concorrenti provvisti di titoli di ammissione di categoria *b*) che a norma del paragrafo 3 del presente bando abbiano dichiarato di voler limitare la loro partecipazion al concorso al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, saranno inclusi nella sola graduatoria degli idonei, qualunque sia la votazione complessiva conseguita, purchè non inferiore ai 6/10.

Nei concorsi aventi semplice fine abilitante sarà formata la sola graduatoria degli idonei, nella quale saranno compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 6/10.

§ 22.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti deve essere riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 7/10, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori, formta secondo le norme sopra indicate, seguirà la graduatoria suppletiva dei con-

correnti ex combattenti che avendo riportato la votazione complessiva equivalente almeno ai sette decimi si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, le Commissioni esaminatrici indicheranno nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattia contratte nei reparti stessi.

§ 23.

I vincitori o assimilati dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati con decorrenza dal 1° ottobre 1926 ed entro i limiti delle cattedre che a quella data risultino vacanti, e dopo che siano assunte in ruolo le persone aventi precedente diritto a nomina.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale del Ministero, i vincitori o assimilati che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 3 diretta al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale della istruzione media - indicando la sede o un numero di sedi nelle quali intendano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgono ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia allegate dal richiedente.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia, inabili che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto della precedente disposizione è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori o assimilati i quali siano compresi nella prima categoria dei mutilati ed invalidi a causa della guerra o siano insigniti di tre medaglie d'argento al valor militare, o che abbiano conseguito quattro ricompense al valor militare (comprese le promozioni per merito di guerra) fra cui almeno due medaglie d'argento ed aspirino perciò alla destinazione in sede primaria, ai sensi del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218, debbono inviare documenti che attestino il possesso di uno dei suddetti requisiti, entro il termine prefissato dal secondo comma del presente paragrafo.

§ 24.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione a questi diversi tipi d'istituto sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza, d'ufficio dall'Amministrazione.

Gli idonei non hanno nessun titolo per essere nominati, nemmeno in caso di rinuncia di qualcuno dei vincitori.

§ 25.

A tutti i concorrenti compresi nella graduatoria degli idonei e a quelli compresi nella graduatoria dei vincitori che siano stati ammessi al concorso in base a uno dei titoli di categoria *b*), di cui alla 2ª colonna della tabella *A* annessa al presente bando, sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 3ª e 4ª della predetta tabella *A*.

§ 26.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.

I provveditori agli studi ed i Presidi dei Regi Istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, 10 novembre 1925.

Il Ministro: Fedele.

Titoli di ammissione e diplomi d'abilitazione. TABELLA *A.*

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
1. Materie letterarie nelle scuole complementari.	Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924.	Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella colonna precedente.	Diploma d'italiano storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado.
	Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, nel caso di laureati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.	Laurea in filosofia.		
	Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) consegui ti entro il 31 dicembre 1924 o dopo il 31 dicembre 1924, nel caso di candidati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea o diploma.	Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile (antico ordinamento).		
		Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento letterario delle diverse scuole medie conseguito prima del 1° gennaio 1906.		
2. Materie letterarie negli istituti medi inferiori.	Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti entro il 31 dicembre 1924.	Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella colonna precedente).	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado.
	Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, nel caso di candidati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea o diploma.	Laurea in filosofia.		
		Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile (antico ordinamento).		
		Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento).		
		Diploma ministeriale di abilitazione al-		

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		l'insegnamento letterario delle diverse scuole medie conseguito prima del 1° gennaio 1906.		
3. Materie letterarie nel ginnasio superiore.	Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924. Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 nel caso di candidati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.	Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella colonna precedente). Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia in qualunque scuola media.
4. Lettere classiche nel liceo.	Come sopra.	Come sopra.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura latina e greca, in qualunque scuola media.
5. Lettere italiane e storia negli istituti medi superiori.	Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti entro il 31 dicembre 1924. Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, nel caso di candidati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea o diploma.	Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella colonna precedente). Laurea in filosofia. Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile (antico ordinamento). Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento). Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento letterario delle diverse scuole medie conseguito prima del 1° gennaio 1906.	Diploma di italiano e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.
6. Lettere italiane e latine e storia negli istituti medi superiori.	Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924.	Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto	Diploma di italiano latino e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia in qualunque scuola media.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 nel caso di candidati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stsssa.	nella colonna precedente). Laurea in filosofia. Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale degli istituti di magistero femminile (antico ordinamento). Diploma di materie letterarie o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento). Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento letterario delle diverse scuole medie conseguito prima del 1° gennaio 1906.		
7. Materie scientifiche negli istituti medi inferiori.	—	1. Laurea in matematica. 2. Laurea in fisica. 3. Laurea in scienze. 4. Laurea in chimica. 5. Laurea in ingegneria civile, industriale, navale, mineraria. 6. Licenza fisico matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906. 7. Laurea mista in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali.	1. Diploma di matematica (alle persone provviste dei titoli di cui ai numeri 1, 2, 5 o della laurea mista in scienze fisiche e matematiche). 2. Diploma di matematica nelle scuole medie di 1° grado (alle persone provviste dei titoli di cui ai numeri 3, 4, 6 o della laurea mista in scienze fisiche e naturali). 3. Diploma di scienze (alle persone fornite della laurea in scienze conseguita dopo il 31 dicembre 1924, se il candidato non era iscritto l'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.	1. Matematica in tutte le scuole medie; scienze naturali e computisteria nella scuola complementare. 2. Matematica in tutte le scuole medie di 1° grado; scienze naturali e computisteria nella scuola complementare. 3. Scienze naturali in tutte le scuole medie.
8. Matematica e fisica.	Laurea mista in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o con-	Laurea in matematica. Laurea in fisica.	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	seguita dopo tale data, quando in questo secondo caso i candidati furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea.	Laurea in ingegneria civile, industriale, navale, mineraria. Laurea mista in scienze fisiche e matematiche (salvo il caso previsto nella colonna precedente).		
9. Scienze naturali e chimica.	—	Laurea in scienze. Laurea in chimica. Laurea in chimica e farmacia. Diploma in farmacia. Laurea in chimica industriale. Laurea mista in scienze naturali e fisiche. Diplomi di scienze naturali e fisiche rilasciati dalle Regie Università di Roma o di Napoli o dal R. Istituto di Studi Superiori di Firenze alle alunne provenienti dalle soppresse sezioni di scienze dei R. Istituti superiori di Magistero femminile.	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media (fatta eccezione della chimica negli istituti tecnici, sezione agrimensura.
10. Chimica.	Laurea in chimica conseguita entro il 31 dicembre 1924. Laurea in chimica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, quando il candidato si trova iscritto prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.	Laurea in chimica conseguita dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella colonna precedente). Laurea in chimica e farmacia. Diploma in farmacia. Laurea in chimica industriale.	Diploma di chimica.	Chimica in qualunque scuola media.
11. Filosofia, storia e pedagogia.	—	Laurea in filosofia. Laurea in lettere. Laurea in giurisprudenza. Diploma di lingua e letteratura italiana, di storia e geografia, di pedagogia e morale degli studi superiori di magistero femminile (antico ordinamento). Diploma di italiano e latino, di storia e geografia, di pedagogia filosofia degli istituti di magistero (nuovo ordinamento).	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia, storia in qualunque scuola media; geografia e diritto nei licei femminili; economia politica nei licei, nei licei scientifici e nei licei femminili.
12. (*a, b, c, d, e, f, g*). Lingua e letteratura straniera.	Diploma di 2° grado all'insegnamento della lingua straniera messa al concorso.	Diplomi d'abilitazione di 1° grado per qualunque lingua straniera.	Diploma nella lingua e letteratura straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Diploma d'abilitazione conseguita nei corsi postuniversitaria per la lingua straniera messa a concorso.	Diploma di abilitazione di 2° grado, o di diploma postuniversitario o diploma dell'istituto superiore commerciale di Venezia per qualunque lingua straniera diversa da quella messa a concorso.		
	Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito nel R. istituto superiore di commercio di Venezia entro il 2 febbraio 1924.	Laurea per qualunque lingua straniera dell'istituto superiore commerciale di Venezia.		
	Diploma di un istituto superiore di magistero femminile per la lingua straniera messa a concorso.	Diploma dell'istituto superiore commerciale di Venezia per la stessa lingua straniera messa a concorso, conseguito dopo il 2 febbraio 1924.		
		Laurea in lettere.		
		Laurea in filosofia.		
		Laurea in giurisprudenza.		
		Qualunque diploma degli Istituti superiori di magistero, fatta eccezione del diploma per la lingua straniera messa a concorso.		
13. Disegno.	—	Abilitazione all'insegnamento della calligrafia.	Diploma di disegno	Disegno in tutte le scuole medie.
		Diploma di maturità propria del liceo artistico; licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile.		
		Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Regio politecnico di Torino rilasciato dopo il 2 febbraio 1924.		
		Diploma di licenza dal secondo periodo del corso comune (corso medio). dei corsi speciali rilasciato dalle accademie o istituti di Belle arti di Bologna, Carrara, Firenze,		

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		Genova, Lucca, Massa, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Ravenna, Roma, Siena, Torino, Urbino e Venezia sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.		
14. Computisteria e ragioneria.	Diploma di abilitazione all'insegnamento della ragioneria e computisteria del Regio istituto superiore commerciale di Venezia conseguito prima del 2 febbraio 1924.	Diploma di ragioneria del Regio istituto superiore commerciale di Venezia conseguito il 2 febbraio 1924 o posteriormeote. Laurea in scienze economiche e commerciali dei Regi istituti superiori commerciali con speciale menzione del corso magistrale di ragioneria, conseguiti, così l'uno come l'altra prima del 2 febbraio 1924. Laurea in ragioneria del Regio istituto superiore di commercio di Venezia. Laurea in matematica.	Diploma di ragioneria.	Computisteria e ragioneria nelle scuole medie.
15. Materie giuridiche ed economiche.	Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924. Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, se il candidato era iscritto prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa. Diploma in economia e diritto del Regio istituto superiore di commercio di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924, diploma di economia e diritto del Regio istituto superiore di commercio di Venezia conseguiti il 2 febbraio 1924 o posteriormente. Laurea in scienze economiche e commerciali dei Regi istituti superiori di commercio, con speciale menzione del corso magistrale di economia e diritto anche se conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. Laurea in economia e diritto del Regio istituto superiore commerciale di Venezia.	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche di tutte le scuole medie.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)*	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMA di abilitazione che si rilascia ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
16. Agraria.	Laurea in scienze agrarie conseguita prima del 2 febbraio 1924.	Laurea in scienze agrarie conseguita il 2 febbraio 1924 o dopo tale data.	Diploma in agraria.	Agraria in tutte le scuole medie.
17. Costruzioni e topografia.	Laurea d' ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924.	Laurea d'ingegnere civile nei casi non previsti nella colonna precedente.	Diploma di costruzioni e topografia.	Costruzioni e disegno costruttivo; topografia e disegno topografico nelle cuole medie.
	Laurea d' ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, se il candidato era inscritto prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea.	Laurea d' ingegnere industriale, navale, minerario.		
		Laurea in matematica.		
		Laurea in fisica.		
18. Musica e canto.	—	Abilitazione ministeriale per titoli rilasciata in base all'art. 14 del R. decreto 26 giugno 1902, n. 383.	Diploma di musica o canto.	Musica e canto nelle scuole medie.
		Abilitazione per esami all'insegnamento del canto corale nelle scuole normali conseguita in base al decreto sopra ricordato.		
		Licenza superiore da un conservatorio di musica.		
19. Maestra giardiniera.	—	Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera nelle scuole medie.

TABELLA *B*.

Sedi e giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche; giorni nei quali avranno inizio le prove orali per i concorsi che comprendono la sola prova orale (v. art. 15 e 19 del bando).

Numero del concorso secondo l'articolo 1	SEDI	Giorno della prova
1	Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo	10 marzo 1926
2	c. s.	13 marzo 1926
3	c. s.	16 id.
4	c. s.	18 id.
5	c. s.	20 id.
6	c. s.	22 id.
7	Roma	23 id.
8	Roma	24 id.
9	—	19 id.
10	—	25 id.
11	Roma	26 id.
12 *a*)	come al n. 1	29 id.
12 *b*)	Roma	1° aprile 1926
12 *c*)	Roma	31 marzo 1926
12 *d*)	Roma	6 aprile 1926
12 *e*)	Roma	8 id.
12 *f*)	Roma	9 id.
12 *g*)	Roma	9 id.
13	Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo	8 marzo 1926
14	—	27 id.
15	Roma	15 id.
16	—	27 id.
17	Roma	25 id.
18	Roma	6 id.
19	Roma Milano	21 id

N.B. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi e le date sopra indicate. Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel Bollettino Ufficiale.

Nei concorsi per i quali sono stabilite più sedi nel presente prospetto i candidati saranno assegnati alle diverse sedi d'ufficio dal Ministero, il quale terrà conto, possibilmente, delle indicazioni che i candidati stessi faranno nelle loro domande. Della assegnazione della sede di concorso si darà al candidato comunicazione o direttamente o mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Nella stessa comunicazione saranno indicati i luoghi in cui si terranno le prove.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.